

La Riforma del Terzo Settore

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Decreto Legislativo 3 luglio 2017

a norma dell'art. 1, co. 2, lettera d) della Legge 6 giugno 2016, n. 106
(*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179 – Supplemento Ordinario n. 43)

IL TERZO SETTORE IN ITALIA

€. **65 miliardi**, valore dell'economia sociale



5% del Prodotto Interno Lordo

4 milioni i Volontari impegnati nel servizio

957.000 lavoratori occupati

301 mila enti no profit attivi

IL TERZO SETTORE IN ITALIA



**La Riforma del Terzo Settore
è il Codice che provvede
al riordino e alla revisione organica
della disciplina vigente in materia
di enti del Terzo settore.**

Sono enti del Terzo settore

costituiti
per il perseguimento,
senza scopo di lucro,
**di finalità civiche,
solidaristiche
e di utilità sociale**

mediante lo svolgimento
di una o più **attività di interesse generale**
in forma di azione volontaria

iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato,
le **associazioni di promozione sociale**,
gli enti filantropici,
le imprese sociali,
le cooperative sociali,
le reti associative,
le società di mutuo soccorso
le associazioni riconosciute,
le associazioni non riconosciute,
le fondazioni
altri enti di carattere privato (non società)

REGISTRO UNICO NAZIONALE



Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione/acronimo ETS in atti, corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

Art. 20 – Ambito di applicazione della Riforma

**Le disposizioni del presente titolo
si applicano a tutti gli enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione.**



Atto costitutivo

deve indicare

la **denominazione** dell'ente;

l'**assenza di scopo di lucro**

le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

l'attività di interesse generale che costituisce l'**oggetto sociale**;

la **sede legale** e le eventuali sedi secondarie;

l'eventuale patrimonio iniziale ai fini del riconoscimento;

le **norme** sull'ordinamento,

l'amministrazione e la **rappresentanza**;

diritti e obblighi degli associati,

requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa **procedura**;

la **nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori** e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

norme sulla devoluzione del patrimonio residuo

in caso di scioglimento o di estinzione;

la **durata** dell'ente, se prevista.

Statuto

contiene

le norme relative al funzionamento dell'ente,

costituisce

parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto **prevalgono le seconde.**



Le associazioni del Terzo settore possono acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (esclusivamente con intervento del notaio).

Patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica: una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000.

Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo.

Procedura di ammissione di nuovi associati

Il Codice se ne occupa all'articolo 23, e conferma il principio civilistico per cui

il richiedente l'ammissione

NON è socio

finché non gli è comunicata

l'accettazione della domanda:

- non può partecipare alle attività
- non può versare quote, altrimenti si concretizzerebbe attività commerciale assoggettata a imposte indirette e dirette

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio è comunicata all'interessato è annotata sul Libro degli associati

L'eventuale rigetto è motivato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato. L'interessato ha 60 giorni di tempo per chiedere il parere dell'assemblea o di un altro organo eletto dalla medesima (collegio probiviri) in occasione della loro successiva convocazione (se non appositamente convocato).

Nell'assemblea delle associazioni hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti **da almeno tre mesi** nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Sono ammesse le deleghe.

L'assemblea:

Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglieri e Revisori)

Delibera sulla responsabilità degli organi e **attribuisce competenze**

Approva il Bilancio

Delibera l'esclusione degli associati (se lo Statuto non dispone diversamente)

Delibera modificazioni allo Statuto

Approva i regolamenti

Delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio

L'Assemblea elegge l'**Organo di amministrazione** *(il Consiglio)*.

La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate o, dagli enti associati *(per il nazionale dai territoriali e per il territoriale dai circoli)*.

Legittimo subordinare le **candidature** al possesso di **requisiti** specifici.

Possibili le liste per diverse categorie di associati.

Possibile prevedere l'attribuzione della nomina di **un consigliere** a un ente senza scopo di lucro *(parrocchia?)*.

In ogni caso la nomina della **maggioranza** degli amministratori spetta all'assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale, indicando per ciascuno: **cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, rappresentanza attribuita, specificando se congiunta o disgiunta.**

Nelle associazioni la nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: **110 mila euro**;
- b) proventi, entrate comunque denominate: **220 mila euro**;
- c) media annuale di dipendenti occupati: **5 unità**.

I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei **revisori contabili**

istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Se l'organo di controllo è collegiale, almeno uno deve possederne i requisiti.

L'Organo di controllo *(che non è il collegio dei revisori)*

- vigila sull'osservanza di:
 - legge, statuto, rispetto di corretta amministrazione,
- esercita il controllo contabile,
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attesta che il bilancio è redatto correttamente,
- ispeziona e controlla.

L'obbligo del revisore legale dei conti o l'appoggio a una società di revisione legale diventa obbligatorio al superamento di limiti molto consistenti.

BILANCIO

Tutti gli enti del Terzo settore sono obbligati alla redazione del **BILANCIO d'Esercizio** con Stato Patrimoniale, Conto economico, Relazione di missione.

Con entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (fino a 119.999.99) è ammesso il **rendiconto "per cassa"**.

Bilancio e rendiconto rigorosamente su **modulistica** predisposta dal Ministero del lavoro.

Tutti gli enti del Terzo settore sono obbligati a **depositare il Bilancio o il Rendiconto** annuale all'Ufficio del Registro Unico Nazionale presso il Ministero del Lavoro, entro il **30 giugno**.

Gli enti che non inviano il Bilancio, sono cancellati di Registro.

La fiscalità degli enti del Terzo settore

La fruizione di un regime tributario di vantaggio deve tener conto di:

- **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** dell'ente;
- **divieto di distribuire utili e avanzi di gestione** anche in forma indiretta;
- **attività di interesse generale** con effettivo **impatto sociale**

Le attività di interesse generale sono individuate con criteri che tengono conto delle finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) dettagliate nell'articolo 5 della riforma.

LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Gli enti del Terzo settore esercitano in **via esclusiva o principale** una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (assistenza sociale)
b	interventi e prestazioni sanitarie
c	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d	educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni (<i>pubblica istruzione</i>), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
e	interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
f	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
g	formazione universitaria e post-universitaria; incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
h	ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

j	radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni
k	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
l	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
m	servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore <i>(Ente nazionale e Territoriali con oltre 100 circoli)</i>
n	cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni <i>(cooperazione internazionale per lo sviluppo)</i> ;

o	<p>attività commerciali o produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile</p>
p	<p>servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, co. 4, del d.lgs di cui all'art. 1, co. 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</p>
q	<p>alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;</p>

r	accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s	agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
t	organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
u	beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 (limitazione agli sprechi alimentari e farmaceutici), o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
v	promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
w	promozione e tutela dei diritti umani, civili , sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (art 27 Legge 8/3/2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (art 1, co 266, Legge 24/12/2007, n. 244:)

x	cura di procedure di adozione internazionale (Legge 4 maggio 1983, n. 184)
y	protezione civile (Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)
z	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Gli enti del Terzo settore **possono esercitare attività diverse** a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale



Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle **attività ed iniziative** poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

Le attività sono considerate non commerciali in base a due criteri:

- ✓ le attività sono svolte **a titolo gratuito**;
 - ✓ le attività sono svolte dietro **corrispettivi che non superano i costi**
- ✓ Quando i proventi superano gli oneri
cessa la decommercializzazione dell'attività istituzionale.

Nuovo regime **forfetario**,
applicabile a prescindere da qualsiasi limite dimensionale dell'ente



Tipo di attività	Scaglioni di proventi	Coefficiente di redditività
Prestazioni di servizi	Fino a 130.000 euro	7%
	Da 130.001 a 300.000	10%
	Oltre 300.000 euro	17%
Altre attività	Fino a 130.000 euro	5%
	Da 130.001 a 300.000	7%
	Oltre 300.000 euro	14%

IRES: da 1,72% a 4,16%

IRES: da 1,22% a 3,43%

Nessuna agevolazione o semplificazione sotto il profilo dell'IVA (Regime Ordinario)

Il patrimonio degli enti del Terzo settore è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.



Le entrate annuali, comunque denominate, superiori a centomila euro obbligano l'ente a pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o in quello della Rete associativa a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a componenti gli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti e associati.



Oltre al Bilancio (su modulistica ministeriale) sono obbligatori:

- Libro degli associati o aderenti
- Libro delle Assemblee
- Libro dei Consigli e degli altri organi di controllo.

Gli Associati o aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali secondo modalità previste dallo Statuto.



Libro degli Associati – Persone fisiche

(per gli enti affiliati – circoli)

Date

Tessera numero	Cognome e nome	Nato(a il, a (luogo)	Domicilio	Indirizzo mail	Cellulare	Codice Fiscale	Domanda	Delibera Consiglio	Iscrizione	Adesioni annuali	Cancellazione Dimissioni Radiaz. Morte

Libro degli Associati – Enti/Circoli affiliati

(per gli enti e reti di secondo livello)

Date

Codice ENTE	Denominazione	Data Costituz.	Sede Legale	Indirizzo mail	Telefono Cellulare	C.Fiscale P. IVA	Domanda	Delibera Consiglio	Iscrizione	Adesioni annuali	Cancellazione Dimissioni Radiaz. Sciogl.

Vengono prodotti in automatico dal programma di tesseramento

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ETS - Circolo NOI Don *Beato di San Valentino del Boschi*

Viale Garibaldi di Montebelluna Cod. *01000* Iscrizione R.U.N. n. *000* del *01/01/18*

REGISTRO DEI VOLONTARI

Data di iscrizione	Cognome e Nome	Luogo/data di nascita	Indirizzo	C.Fiscale Tessera n.	Data di uscita	Firme del Presidente
01.01.18	<i>[redacted]</i> Giampaolo	Milano 17.02.1980	Via Matteotti 7 <i>[redacted]</i>	<i>[redacted]</i> 3G <i>[redacted]</i>		<i>[redacted]</i>
15.01.18	<i>[redacted]</i> Rosanna Maria	Vicenza 14.10.1980	Via Bellini 4 <i>[redacted]</i>	<i>[redacted]</i> <i>[redacted]</i> 2		<i>[redacted]</i>
31.05.18	<i>[redacted]</i> Gianluigi	Padova 17.02.1980	Via Mascagni 122 <i>[redacted]</i>	<i>[redacted]</i> <i>[redacted]</i>	31.05.18	<i>[redacted]</i>

Fac-simile (poco convincente)
di Registro dei volontari

Forse, il Registro va vidimato e annotato da un notaio o da pubblico ufficiale PRIMA di essere posto in uso.

Nessuna
possibilità
di retribuire
i volontari.

Possono essere
rimborsate solo le
spese
effettivamente
sostenute e
documentate per
l'attività svolta.

Le spese
non documentate
possono essere
rimborsate a fronte di
una autocertificazione,
purché non superino i
10 euro/giorno
e 150 euro/mese.

Il Volontario
NON può avere
alcun rapporto di lavoro
subordinato, autonomo,
occasionale, retribuito
con l'ente tramite il
quale svolge l'attività
volontaria.

Il Codice
non considera
volontario
l'associato che
occasionalmente si
presta per aiutare
nella gestione
dell'ente.

L'assicurazione per i volontari
è come quella di tutti i tesserati:
Infortunio, Responsabilità Civile,
Tutela legale + malattie profess.

Le Associazioni di Promozione Sociale



Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone (o a tre APS) per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5 in favore dei propri associati, di loro familiari (***) o di terzi avvalendosi del volontariato dei propri associati

Non sono APS

i circoli privati (?)

le associazioni che pongono limiti di natura economica e discriminazioni di qualsiasi natura

Le Associazioni di Promozione Sociale



La Legge 383/2000 (APS in via di abrogazione) all'art. 20 ha introdotto la decommercializzazione dei corrispettivi per attività a **familiari conviventi** dei tesserati. Confermato dall'art. 85 della Riforma, il principio è concesso a tutti gli enti del T.S. ...

Riforma, Titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore) **Capo I** (Disposizioni generali), **Articolo 79** (Disposizioni in materia di imposte sui redditi), **Comma 6**.

Primo periodo Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, **familiari e conviventi** degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Terzo periodo Si considerano commerciali...**familiari o conviventi** ...

“familiari **e/o** conviventi” ... vuol dire TUTTI. **Ma non per le APS**

La denominazione sociale deve contenere l'acronimo **APS**

Possono assumere lavoratori dipendenti
quando sia necessario
ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale
e al perseguimento delle finalità

Sono confermate quasi tutte le norme fiscali attuali:

Sono considerate commerciali (ai fini delle imposte sui redditi):

- cessione di beni nuovi prodotti per essere venduti
- somministrazione di pasti
- prestazioni alberghiere e di alloggio
- gestione di spacci e mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- pubblicità e sponsorizzazione

Confermata la decommercializzazione (sia per IVA che per IRES) delle somministrazioni (bar) nella sede, e, ai soli fini IRES dell'attività turistico ricettiva.

In difformità dalla Legge 383/2000 che all'articolo 31, comma 3, prevedeva la possibilità di promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che erano riservate ai soci tesserati, la Riforma del T.S. vieta la pubblicità al di fuori dell'ambito associativo locale.

Confermata l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti

Confermata la decommercializzazione per l'attività di vendita di beni ricevuti in dono

Novità: il reddito degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale da APS, sono esenti da IRES.

Per gli introiti commerciali, le APS possono applicare il regime forfetario nel limite annuo di 130 mila euro

Coefficiente di redditività: 3%

Possibilità di optare per il regime ordinario

Qualora le APS, per operazioni estranee all'attività associativa, risultassero debtrici di IVA emettono fattura e versano l'IVA (tutta) entro il 16 del mese successivo.

Le Associazioni di Promozione Sociale



Per le raccolte pubbliche di fondi sono confermate le esenzioni da IRES, da IVA e da ogni altro tributo. Confermato l'obbligo di preventiva segnalazione all'Ufficio SIAE di competenza territoriale.

Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le attività istituzionali (non di tipo produttivo) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Soppresso l'obbligo del Modello EAS

Le Associazioni di Promozione Sociale

SANZIONI



	DA	A	
Distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione	5.000	20.000	nei confronti di chi ha commesso la violazione
Devoluzione Patrimonio in difformità o senza parere RUN	1.000	5.000	Nei confronti di ha commesso o concorso alla violazione
Illegittimo utilizzo degli acronimi ATS APS ODV	2.500	10.000	Raddoppiati se ottenute erogazioni e altre utilità
Mancata risposta a richieste dell'Ufficio Registro Nazionale	103	1.032	nei confronti del legale rappresentante
Mancata risposta a richieste dell'Ufficio Registro Nazionale	138	1.376	qualora le richieste siano riferite al Bilancio

Tipologia	Scaglione di proventi	Coefficiente di redditività	
Proventi	Fino a € 130.000	3%	IRES: 0,74%

Nuovo regime **forfetario**, applicabile alle **APS** iscritte nel **Registro Unico Nazionale**



- Obbligo dell'acronimo **APS**
- Obbligo di **adeguamento normativo** allo Statuto
- Esonero da obblighi di registrazione e tenuta di scritture contabili
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO)
- Esonero** da obbligo di operare RITENUTA D'ACCONTO
- Obbligo** di evidenziare in UNICO: codice fiscale dei percettori e ammontare dei pagamenti effettuati
- Esclusione da studi di settore, parametri e indicatori sintetici di affidabilità fiscale
- Esonero** dal versamento dell'IVA incassata e da tutti gli obblighi previsti dalla Legge IVA
- Obbligo di numerare e conservare fatture emesse, di acquisto, ricevute, quietanze, ecc.
- Obbligo di certificare i corrispettivi, salvo esoneri
- Esonero** da Imposta di Bollo
- Esonero** da Imposta di Registro per le modifiche statutarie di adeguamento normativo
- Esenzione da IMU e TASI su immobili in cui si svolge attività non commerciali
- Esenzione da Imposta sugli intrattenimenti sulle quote associative
- Esclusione** dalla Tassa di concessione governativa per tutti gli atti e provvedimenti ETS
- Aumento** delle detrazioni sulle erogazioni liberali (30% con limite annuale di 30 mila €)
- Esenzione** da IRES su reddito da immobili usati da APS in forma non commerciale
- Accesso al contributo del cinque per mille
- Accesso alla Raccolta Pubblica di fondi in esenzione da imposte diretta e indirette
- Compatibilità locali indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica

Nuovo regime forfetario, applicabile alle APS iscritte nel Registro Unico Nazionale



Tipologia	Scaglione (proventi)	Coefficiente di redditività
Proventi fino a € 130.000		3%

IRES (0,7%)

- Esenzione da obblighi di registrazione e tenuta di scritture contabili
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO)
- Esonero** dall'obbligo di operare TENUTA D'ACCONTO
- Obbligo** di evasione: art. 1 in UNICO codice fiscale dei percettori e ammontare dei pagamenti effettuati
- Esclusione da studi di settore, parametri e indicatori sintetici di affidabilità fiscale
- Esonero** dal versamento dell'IVA inasitata e da tutti gli obblighi previsti dalla Legge IVA
- Obbligo di numerare e conservare le fatture emesse, di acquisto, ricevute, quietanze, ecc.
- Obbligo di certificare i corrispettivi salvo oneri
- Esonero** da Imposta di Bollo
- Esonero** da Imposta di registro per le modifiche statutarie di adeguamento informativo
- Esenzione da IMU e TARI su immobili in cui si svolge attività non commerciale
- Esenzione da Imposta sugli intrattenimenti sulle riunioni associative
- Esclusione** dalla Tassa di concessione governativa per tutti gli atti e provvedimenti ETS
- Aumento** dell'aliquota di ritenuta sulle erogazioni liberali (30% con limite annuale di 30 mila €)
- Esonero** e **esclusione** dall'IRES su reddito da immobili usati da ETS in forma non commerciale
- Accesso al contributo del cinque per mille
- Accesso alla Raccolta Pubblica di fondi in esenzione da imposte dirette e indirette

Alcune agevolazioni concesse nei limiti di Consiglio dell'Unione europea

Articoli da 45 a 50



Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il

Registro unico nazionale del Terzo settore

operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma (TN e BZ).

“Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore”

“Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”

“Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il registro è pubblico e accessibile a tutti in modalità telematica.



Il Registro unico nazionale del Terzo settore
si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) **Associazioni di promozione sociale;**
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Il Ministro del lavoro può istituire sottosezioni
o nuove sezioni o modificare quelle esistenti.



La domanda di iscrizione
è presentata dal legale rappresentante legale
all'ufficio del **Registro regionale o della Provincia autonoma**
in cui ha sede legale
depositando Atti e allegati
indicando la sezione in cui essere iscritto

Le reti associative
presentano la domanda all'**Ufficio statale del Registro**



L'ufficio competente (nazionale per le reti, regionale per i circoli) verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente e per la sua iscrizione.

L'ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

- a) **iscrivere l'ente;**
- b) **rifiutare l'iscrizione** con provvedimento motivato;
- c) **invitare l'ente** a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa,
la domanda di iscrizione s'intende accolta.



5. Se l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti in **conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro**, l'ufficio verifica la regolarità formale della documentazione, ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso al TAR.



Nel Registro devono risultare per ciascun ente

- ✓ **denominazione;**
- ✓ **forma giuridica;**
- ✓ **sede legale,**
- ✓ **eventuali sedi secondarie;**
- ✓ **data di costituzione;**
- ✓ **attività di interesse generale (articolo 5)**
- ✓ **codice fiscale o partita IVA;**
- ✓ **possesso della personalità giuridica**
- ✓ **patrimonio minimo (art. 22, co 4);**
- ✓ **generalità dei soggetti**
(con rappresentanza legale);
- ✓ **generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali (con poteri e limitazioni).**

Nel Registro devono essere iscritte:

- ✓ **modifiche dell'atto costitutivo**
- ✓ **modifiche allo statuto,**
- ✓ **deliberazioni** di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,
- ✓ **provvedimenti** che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,
- ✓ **generalità dei liquidatori**
- ✓ **altri atti e fatti** la cui iscrizione è prevista da legge.



Rendiconti o Bilanci annuali,
Rendiconti di raccolte fondi
dell'esercizio precedente
devono essere depositati
entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro 30 giorni
devono essere pubblicate
le informazioni aggiornate
e depositati gli atti

Per mancato o incompleto
deposito di atti e
aggiornamenti
l'Ufficio del Registro
diffida l'ente
ad adempiere all'obbligo,
concede non più di 180
giorni (6 mesi), decorsi
inutilmente i quali l'ente
è cancellato dal Registro.

Obbligati al deposito degli
atti e della completezza
delle informazioni sono gli
amministratori.

All'atto della registrazione
l'Ufficio del registro unico
nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.

Chi non esegue o non documenta quanto richiesto dall'Ufficio del Registro, entro i termini concessi,
è punito con sanzione amministrativa (circa da 150 a 1.500 euro per ciascun consigliere).

Coordinamento, Monitoraggio, Vigilanza, Controllo (articoli da 92 a 97)



- I controlli sugli Enti del Terzo Settore sono finalizzati ad accertare:
- sussistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione al RUN
 - perseguimento finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale
 - adempimenti derivanti dalla iscrizione al Registro Unico N.
 - diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5x1000
 - corretto impiego delle risorse pubbliche ricevute (IVA IRES ecc = 50%)

**Eventuali esiti delle attività di controllo
saranno diramate a ogni tipologia di organi accertatori**

Norme transitorie di attuazione



Le associazioni di promozione sociale *(articolo 101)*

- si adeguano alle disposizioni del Decreto entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore **3 febbraio 2019**
- entro lo stesso termine **3 febbraio 2019** le **APS possono modificare il proprio statuto con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria**
- L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore si realizza da parte di:
 - reti associative (NOI nazionale)
 - enti del terzo settore (Oratori e Circoli)con la loro iscrizione nei registri attualmente previsti da Legge 383/2000

Gli enti che non integrano il proprio statuto entro il 3 febbraio 2019, sono cancellati dal registro.

CALENDARIZZAZIONE



3 agosto 2018

il Ministero definisce la procedura per l'iscrizione al RUN

gli attuali Registri APS Nazionali e regionali comunicano i dati in loro possesso al Registro U.N.

TRA
SMI
GRA
ZIO
NE

3 febbraio 2019

Regioni e Province autonome emanano provvedimenti di iscrizione e cancellazione.

Le APS modificano e integrano lo Statuto con modalità e maggioranze dell'assemblea ordinaria

Il Registro U.N. chiede agli enti trascritti eventuali informazioni e documenti integrativi.

Mancata risposta entro 60 giorni:
Ente non iscritto, Consiglieri sanzionati

3 agosto 2019

Regioni e Province autonome saranno operative.

Fino al 3 agosto 2019 (quando il RUN sarà operativo) gli enti APS iscritti al Registro nazionale e ai Registri regionali **continuano a beneficiare dei diritti** derivanti dalla rispettiva qualifica.

Leggi Abrogate

266/1991
Volontariato

383/2000
Promozione
sociale APS

460/1997
20 articoli da 10 a 29
Onlus

ABROGAZIONE

articolo 9-bis - Legge 6.2.1992, n. 66
che aveva applicato la 398
alle associazioni senza scopo di lucro

Legge 398/1991
rimane ad uso esclusivo degli
enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI

Oltre agli EPS riconosciuti dal CONI
nessun altro ente può optare x 398

A decorrere dalla data
di attivazione del
Registro Unico Nazionale

(3 agosto 2019)

sono abrogate le
disposizioni di cui

art. 6, Legge 266/1991 OdV

art. 7, 8, 9, 10

Legge 383/2000 APS
riferiti ai registri

Dal 1 gennaio 2018
e fino all'entrata in vigore delle norme comunitarie,
si applicano in via transitoria le disposizioni degli articoli:



Art.

77. Titoli di solidarietà

78. Social Lending

81. Social bonus

82. Imposte indirette e tributi locali

83. Detrazioni d'imposta per erogazioni liberali

84. co.2, 85. co.7

**Esenzione IRES su reddito da immobili in uso
non commerciale alle APS**

102 co.1, lettere e) f) g)

**Abrogate: detrazione d'imposta su erogazioni liberali
a ONLUS, Volontariato, Promozione Sociale**

Modifiche statuto senza
Tasse Registro e Bollo

No IMU
No TASI

Detrazione 30% e fino a
30 mila euro all'anno

NO IRES sul reddito da
immobili in uso non
commerciale alle APS

Perché introdotta la
NUOVA detrazione: 30%
fino al 10 % del reddito

5 x mille

agli **ENTI del Terzo settore** **iscritti al Registro Unico Nazionale**

Iscrizione iniziale immediata, ma **accesso al 5xmille dopo un anno dall'inizio attività**
variazione legale rappresentante comunicare entro il 20 maggio dell'anno successivo

Entro un anno dalla ricezione del contributo:

Redigere apposito **rendiconto**

accompagnato da una **relazione** illustrativa chiara, trasparente, dettagliata sulla destinazione e sull'utilizzo del contributo

Entro 30 giorni successivi:

Trasmettere rendiconto e relazione illustrativa all'ente erogatore

Publicare rendiconto e relazione illustrativa sul proprio sito Web

Entro i successivi 7 giorni

Informare l'ente erogatore di pubblicazione avvenuta (LINK)





Decreto entrato in vigore il **3 agosto 2017**

giorno successivo a quello
della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 2 agosto 2017

n. 179 del 2 agosto 2017
sulla Gazzetta Ufficiale
della pubblicazione
giorno successivo a quello

il **3 agosto 2017**

Decreto entrato in vigore

*Adesso siamo in attesa
di 32 Decreti applicativi
e correttivi Ministeriali*